

COMUNE DI GAMBOLO'
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE
AGRICOLTURA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 30/09/2009

**PUBBLICATO PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GAMBOLO'
A PARTIRE DAL 7 OTTOBRE 2009**

Art. 1

La Commissione Agricoltura ha il compito di esprimere agli organi comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di Agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Art. 2

Le componenti interessate alle politiche agricole sono così identificate: comune e organizzazioni di categoria operanti nel territorio, a livello provinciale.

Art. 3

La Commissione Agricoltura viene nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:

- Assessore ai Rapporti con l'Agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
- 2 consiglieri comunali proposti dal capogruppo di maggioranza
- 1 consigliere comunale proposto dal capogruppo di ciascuna componente della minoranza consiliare
- 1 rappresentante di ciascuna associazione/organizzazione/sindacato di categoria operante a livello provinciale.

La Commissione Agricoltura può essere integrata, ove necessario, da componenti esterni scelti in qualità di esperti.

Nella prima seduta la commissione provvede alla nomina del Vice-Presidente e del segretario cui compete la redazione dei verbali di riunione.

Art. 4

La Commissione Agricoltura ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

In caso di cessazione di taluno dei componenti, si provvede alla surroga secondo il diritto vigente.

I membri scaduti sono rieleggibili.

I componenti che non presenziano, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.

Art. 5

La Commissione Agricoltura, si riunisce di norma, due volte l'anno e comunque in caso di necessità o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti previa convocazione, anche orale del Presidente.

Le riunioni della commissione Agricoltura sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti.

La Commissione, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente

Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'albo pretorio e la conservazione agli atti.

Art. 6

I componenti che non si attenessero alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, potranno essere esclusi dalla commissione con apposita comunicazione del Presidente.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di legge emanate in materia.

Art. 8

Il presente regolamento avrà piena efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Gambolò